



Riunione del 03 aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 42**

42.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ARGENZIANO Modestino - Presidente p.t. AR Torriana**

- **AR TORRIANA n.p. del Pres. p.t.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Presidente f.f.

- Avv. Claudio Zander – Componente

- Avv. Andrea Ordine – Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 Il comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **ARGENZIANO Modestino** quale Presidente pro tempore della società AR Torriana, *"per aver in data 5/10/2012 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta minorenni Marta Mattioli senza che dalla stessa e dai genitori esercenti la potestà fosse mai stato sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento presso la società in questione nonché per non aver adempiuto alla richiesta effettuata in data 24/10/2012 dall'Ufficio Tesseramento Fipav di produrre il modulo di primo tesseramento dell'atleta Marta Mattioli con violazione dell'art. 16 dello Statuto Fipav, nonché dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV nonché delle disposizioni contenute nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento Fipav in virtù delle quali "il Presidente che effettua il primo tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta" e "il Presidente della Società che effettua il primo tesseramento atleti ha l'obbligo di custodire e conservare*



presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativi e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi Fipav”

- **AR TORRIANA** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per aver in data 5/10/2012 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta minorenni Marta Mattioli senza che dalla stessa e dai genitori esercenti la potestà fosse mai stato sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento presso la società in questione nonché per non aver adempiuto alla richiesta effettuata in data 24/10/2012 dall'Ufficio Tesseramento Fipav di produrre il modulo di primo tesseramento dell'atleta Marta Mattioli con violazione DELL'ART. 9 Statuto Fipav, dell'art. 16 dello Statuto Fipav, nonché dell'art. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV nonché delle disposizioni contenute nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento Fipav in virtù delle quali “il Presidente che effettua il primo tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta” e “il Presidente della Società che effettua il primo tesseramento atleti ha l'obbligo di custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativi e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi Fipav” ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3 Reg. Giur. Fipav”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 3 Aprile 2013;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle note difensive inoltrate dagli incolpati;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 13/11/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Marta Mattioli e per essa i genitori esercenti la potestà, in data 23 Ottobre 2012, avevano fatto pervenire una richiesta di annullamento del tesseramento *on line* dell'atleta per non aver mai sottoscritto la modulistica cartacea.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla AR Torriana in data 5/10/2012, il primo tesseramento *on line* dell'atleta Mattioli, lo revocava e conseguentemente trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo.

Tale comportamento giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Argenziano Modestino n.q. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio AR Torriana, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 100,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is written over a light blue rectangular stamp. The signature is fluid and cursive.

Roma, 15 aprile 2013